

Al Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Pino Riccardo Cincotta  
*ufficioprotocollo@comunediniscemipec.it*  
*urbanistica@comuneniscemipec.it*

Al Sindaco del Comune di Niscemi  
*sindaco@comuneniscemipec.it*

Al Segretario Gen.le del Comune di Niscemi  
*segretariogenerale@comuneniscemipec.it*

*Nota inviata via PEC/e-mail*

E p.c. All' Autorità Nazionale Anticorruzione  
ROMA

Al Dipartimento Regionale Tecnico  
PALERMO

Al Centro Studi CNI  
ROMA

Al Presidente dell'Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di  
CALTANISSETTA

Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia  
LORO SEDI

Prot. n° 167/18

Palermo, 15/10/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico Luigi Capuana sito in via Carabiniere Vincenzo Caruso snc in Niscemi (CL)  
CUP: I92E1800090001 CIG: Z1425051E7  
Segnalazione di irregolarità – Richiesta di revoca.

Facendo seguito alla nota del 11/10/2018 con la quale l'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta ha segnalato delle criticità in riferimento agli inviti di codesto Comune di Niscemi relativi a procedure negoziate per l'affidamento di incarichi professionali volti alla verifica della vulnerabilità sismica di edifici scolastici comunali, si rappresenta quanto segue.

Si premette per chiarezza nei confronti degli organismi di vigilanza che leggono per opportuna conoscenza ed eventuali provvedimenti di competenza, che la determina in parola è relativa all'affidamento diretto con procedura negoziata del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico Luigi Capuana.

Nello specifico, da un attenta lettura emerge che:

- l'avviso prevede un compenso a base di gara €4.848,22 comprensivo di indagini geognostiche e strutturali nonché Oneri ed Iva per legge;
- tale compenso risulta largamente incongruo rispetto alle funzioni e alle responsabilità connesse

con l'incarico e risulta tale da non coprire nemmeno le spese vive che un Professionista deve sostenere per espletare i compiti richiesti dalla normativa;

- tale circostanza non è secondaria atteso che dal disciplinare d'incarico, il professionista si impegna a proprie spese:
  - a far eseguire le indagini diagnostiche ritenute necessarie, di tipo non distruttivo;
  - a far eseguire l'analisi dei materiali da laboratori ufficiali ed a fornire le certificazioni ottenute alla stazione appaltante
  - a far eseguire indagini geologiche in situ di qualsiasi natura, compreso i costi per le prove in laboratorio autorizzato;
  - a far eseguire i ripristini strutturali escluse le finiture superficiali e le imbiancature;
- a tenore della nota di riscontro alla nota 11. 0003084 del 08.10.2018 dell'Ordine regionale dei Geologi, addirittura si potrebbe configurare (e plausibilmente si configurerà) l'ipotesi di ricorso al geologo, nel qual caso il R.U.P. precisa che *“qualora l'affidatario del servizio, dovesse reputare lo studio esistente non esaustivo, sarà questa Ripartizione, con separata procedura, ad individuare il professionista esterno cui affidare la redazione dello studio geologico supplementare e le relative competenze tecniche verranno decurtate dall'importo a base d'asta”!*
- In ogni caso non vengono precisate il criterio e le modalità di determinazione dell'importo del compenso posto a base d'asta, e pertanto il corrispettivo complessivo del servizio non appare determinato secondo il quanto disposto dall'art. 24 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall'articolo 262 del DPR n.207/2010, come richiamato dall'art.13, comma 1 della L.R. n.12/2011;
- sulla base delle modifiche poi introdotte dal D.Lgs 19.04.2017 n.56 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50*) e, nello specifico, dall'art.14 comma 1 c, le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016 appunto) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
- si rammenta che la determinazione corretta e congrua dei corrispettivi da porre a base di gara ha in caduta ripercussioni sulla legittimità dei bandi, infatti la tipologia di gara varia in relazione agli importi assunti a riferimento, così come stabilito dalle direttive europee, recepite dalla normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici;
- permane l'obbligo di illustrare, all'interno del bando o in allegato, le modalità di calcolo del corrispettivo e di non limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, bensì devono indicare, con accuratezza ed analiticità, i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso motivazionale seguito per la determinazione del suo valore (cfr. AVCP Parere 10 aprile 2013 n. 52 e Parere di Precontenzioso n. 44 del 26/02/2014);
- l'Autorità di Vigilanza AVCP ha confermato tali principi, da ultimo con le Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016; in particolare al paragrafo 1.4, indica la *“determinazione del corrispettivo da porre a base di gara”* come prima tra le *“operazioni necessarie”*. Nel prosieguo, al paragrafo 2.1 definisce le modalità di determinazione del compenso da porre a base di gara e al successivo paragrafo 2.2 stabilisce che *“Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò*

*permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo”.*

- in tal senso il Responsabile del Procedimento avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa dall'art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità, esplicitandone le modalità di calcolo;
- si ricorda appena che il Decreto Fiscale Legge 172/2017 ha esteso l'equo compenso a tutte le professioni, ordinistiche e non, e alla Pubblica Amministrazione le disposizioni contenute nella Legge 247/2012 sulla professione forense; con la Legge n.205/2017 è stato poi rafforzato il concetto dell'equo compenso, stabilendo lo stesso deve essere conforme al Decreto Parametri e non solo determinato “tenuto conto” dei parametri. Tale disposizione di legge ha anche considerato “vessatori” tutti i contratti che si discostano da questo principio per la determinazione dei compensi dei professionisti, ivi comprese le clausole che determinano uno squilibrio contrattuale;
- appena incidentalmente si rileva come lo schema di disciplinare pubblicato sul sito del Comune riporta la dicitura di un improbabile “Liberio Consorzio Comunale Niscemi” in luogo di “Comune di Niscemi”, comporta l'evidenza che lo schema non sia stato redatto dalla struttura Comunale e lascia trasparire altre possibili gravi irregolarità.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

### ***SI CHIEDE***

al Responsabile Unico del procedimento e/o agli organismi aditi la revoca in autotutela della procedura in parola e la sua pronta rettifica nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti.

IL SEGRETARIO  
*Danilo Antonio Notarstefano*

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Maria Margiotta*

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.